

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Via Giustiniani, n.1 – 35128 PADOVA

Codice fiscale 00349040287

**SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE
CAPPE CHIMICHE E BIOLOGICHE INSTALLATE PRESSO
L'AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA
(COMMESSA A414A) - CIG n. 976636642E**

Con la presente scrittura privata, i signori

- Ing. Giovanni Spina, nato a Padova (PD) il 04.10.1961 (C.F. SPNGNN61R04G224L), il quale interviene nella sua qualità di Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda Ospedale Università Padova e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Ospedale Università Padova, in via Giustiniani n°1, delegato a firmare il presente contratto con deliberazione del Direttore Generale n. 973 del 28/05/2021;
- Sig.ra Alessandra Guardini, nata il 25/01/1970 a Verona (C.F: GRDLSN70A65L781S), in qualità di Legale rappresentante della SANACO Srl con sede legale a Pescantina (VR), in Via Alessandro Volta, 12/A, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Verona al numero REA VR-247205, quindi, in nome e per conto della stessa (Partita IVA 02566840233);

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 742 del 14.04.23 l'Azienda Ospedale Università Padova ha indetto la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in legge del 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento del servizio biennale di

manutenzione e gestione delle cappe chimiche e biologiche installate presso l'Azienda Ospedale Università Padova per un importo complessivo di € 196.000,00 di cui € 104.000,00 per il servizio di manutenzione ordinaria periodica e su chiamata, € 90.000,00 per gli interventi di manutenzione straordinaria extra canone ed € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1817 del 10.10.23 l'Azienda Ospedale Università Padova ha aggiudicato, ai sensi dell'art. 32 comma 5, del D.Lgs 50/2016, all'impresa SANACO Srl, avente sede legale a Pescantina (VR), il servizio di manutenzione in argomento e quindi per l'importo biennale di complessivi € 178.400,00, di cui € 86.400,00 per il servizio di manutenzione ordinaria periodica e su chiamata, € 90.000,00 per gli interventi di manutenzione straordinaria extra-canone sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara (somma ipotizzata non vincolante) ed € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;- l'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del DPCM 11 Maggio 1991, n. 187;

- il Responsabile Unico del Procedimento, dell'appalto di cui trattasi, ha attestato che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;

- si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 50/2016;

- sono state espletate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale da parte dell'Appaltatore, con esito positivo;

- è stata richiesta la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, c. 2 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A) con nota prot. n. PR_VRUTG_0080977_20230907;

Tutto ciò premesso, i comparenti

CONVENGONO E STIPULANO CON MODALITA' ELETTRONICA E FIRMA DIGITALE QUANTO SEGUE

Art. 1 Documenti che costituiscono parte integrante del Contratto

Formano parte integrante ed interpretativa del presente Contratto gli elaborati e i capitoli riportati nella deliberazione di approvazione della procedura negoziata:

- Lettera d'invito e allegati;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Capitolato d'oneri;
- Offerta economica;
- Documento unico di valutazione del rischio per l'individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro (DVR) e delle misure adottate per eliminare le interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del Testo Unico - D.Lgs. n. 81 del 01.04.2008 sottoscritto il 11.01.2024 .

I richiamati documenti, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati agli atti della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, unitamente alla citata deliberazione di indizione della procedura negoziata e si intendono facenti parte integrante del presente Contratto anche se non materialmente allegati.

Art. 2 Oggetto dell'appalto

L'Azienda Ospedale – Università Padova, come sopra rappresentata, affida all'impresa SANACO Srl con sede legale a Pescantina (VR), che, per mezzo del suo rappresentante, accetta ed assume, l'appalto per l'esecuzione del servizio biennale di manutenzione e gestione delle cappe chimiche e biologiche installate presso l'Azienda Ospedale Università Padova, alle condizioni tutte di cui agli elaborati tecnici ed amministrativi posti a base di offerta.

Art. 3 Corrispettivo dell'appalto

L'Azienda Ospedale – Università Padova affida all'Impresa SANACO Srl con sede legale a Pescantina (VR), il servizio biennale di manutenzione e gestione delle cappe

chimiche e biologiche in argomento per l'importo di complessivi 178.400,00, di cui € 86.400,00 per il servizio di manutenzione ordinaria periodica e su chiamata, € 90.000,00 per gli interventi di manutenzione straordinaria extra canone ed € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Art. 4 Tempo contrattuale e penali

Il tempo contrattuale di esecuzione dell'appalto è fissato in 730 (*settecentotrenta*) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio da parte del Direttore Esecuzione del Contratto (DEC), come stabilito all'art. 2.4 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art.3 del Capitolato d'Oneri.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio .

La misura delle penali è stabilita all'art. 2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art.4 del Capitolato d'Oneri.

Art. 5 Obblighi a carico dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 6 Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore.

Oltre a quanto prescritto dagli elaborati di gara approvati per la procedura negoziata e specificati all'art. 1 del presente atto, saranno a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

- tenere un registro giornaliero delle presenze in cantiere e dotare ogni dipendente o dipendente di una ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo

impiego in cantiere, di un tesserino personale di riconoscimento con foto, nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS e INAIL e Cassa Edile;

- la nomina di un Responsabile Tecnico in grado di tenere i contatti con la UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali e con il DEC e di assumere la responsabilità della conduzione e della gestione dell'appalto;
- l'installazione presso la Sede Operativa della Ditta di una segreteria telefonica per la registrazione di messaggi urgenti durante i periodi non presidiati, di un telefax per l'invio di ordini scritti;
- l'attivazione di una o più caselle di posta elettronica (e-mail) per la trasmissione e ricezione di documenti in formato elettronico;
- la fornitura di tutti gli attrezzi individuali di lavoro per i propri operai;
- la fornitura di tutti gli attrezzi di protezione individuale contro infortuni, previsti dalle vigenti leggi;
- dotarsi di apparecchiature e mezzi d'opera silenziati;
- la verifica settimanale, ed ogni volta venisse richiesto, in contraddittorio con la Direzione esecuzione contratto (D.E.C.) della contabilità dei lavori eseguiti;
- la sostituzione degli operai che non risultassero di gradimento perché obiettivamente ritenuti non idonei;
- di accettare periodi e modalità di intervento compatibili con le esigenze funzionali delle attività sanitarie all'interno degli edifici in cui l'Appaltatore è chiamato ad operare;
- l'adozione, nella esecuzione di tutte le prestazioni, dei provvedimenti e delle cautele necessarie nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti, nonché, per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette, dei terzi nonché per evitare danni o manomissioni a beni pubblici e privati e per garantire il regolare svolgimento dell'attività sanitaria, senza arrecare disagi al personale ed ai degenti. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortunio o danno, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando sollevate l'Amministrazione e il DEC;

- applicare le segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, se necessario, anche presidiati da idoneo personale, nelle zone interessate dagli interventi;
- eseguire tutte le prove ed ogni altra indagine che il DEC ritenga opportuno;
- osservare tutte le norme di cui alle vigenti leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, emesse da parte dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e/o da altri Enti ad essi dipendenti che possano interessare direttamente o indirettamente l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Art. 7 Altri oneri

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti per garantire il rispetto delle norme sanitarie, di igiene, di sicurezza ed antinfortunistiche degli addetti ai lavori nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare, sotto la propria ed esclusiva responsabilità le citate norme ed è diretta ed unica responsabile dell'adozione di quelle opere e di quegli accorgimenti richiesti dalla normativa vigente, nonché suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni o sinistri a chi lavora o a terzi.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione tecnici/operai con qualifiche e specializzazioni adeguate al tipo di intervento. Ciascun tecnico/operaio dovrà indossare una divisa adeguata e portare una targhetta di riconoscimento personale nella quale devono essere riportati:

- foto, nome e cognome, qualifica, numero di matricola e impresa di appartenenza, posizione INPS, INAIL e Cassa Edile.

Ai sensi dell'art. 5 del Legge 136/2010 sulla identificazione degli addetti nei cantieri, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori

autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del citato DLgs n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

L'impossibilità di certo riconoscimento del suddetto personale comporterà l'immediato allontanamento dal cantiere.

L'Appaltatore si impegna:

- ad osservare le clausole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione Veneto, UTG del Veneto, ANCI e UPI ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 17/09/2019;
- a rispettare per se' e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ospedale Università Padova, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 210 del 27.02.2014 a pena di risoluzione del presente contratto.

Art. 8 Subaffidamenti

L'Appaltatore si impegna a comunicare i subaffidamenti del contratto alla stazione appaltante e alla direzione lavori unitamente alla documentazione di rito prevista per legge (camera di commercio con dicitura antimafia, piano operativo di sicurezza, libro matricola, etc.) entro il termine di 10 giorni dal previsto ingresso in cantiere dell'impresa esecutrice e con l'indicazione dove si svolgeranno le lavorazioni previa sottoscrizione della nota di informazione sui principali rischi presenti in Azienda Ospedale – Università Padova ed indicazioni integrative di tipo preventivo per le imprese appaltatrici o lavoratori autonomi che operano all'interno dell'Azienda Ospedale – Università Padova ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 01.04.2008.

Anche per i subaffidamenti l'Appaltatore si impegna ad esibire alla Stazione Appaltante prima di ciascuno Stato di Avanzamento Lavori e/o Forniture, le relative

fatture quietanzate, in ottemperanza all'art. 15 dello Statuto delle Imprese (Legge 180/2011).

Art. 9 Oneri e obblighi a carico dell'Amministrazione

È a carico dell'Amministrazione la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua.

Art. 10 Contabilizzazione dell'appalto

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme vigenti in materia di contratti pubblici.

Art. 11 Modalità di pagamento.

Come stabilito dall'art. 2.5 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art. 14 del Capitolato d'Oneri, i pagamenti in acconto all'Appaltatore saranno effettuati con cadenza trimestrale.

I pagamenti verranno effettuati sulla base dei servizi effettivamente eseguiti, al netto del ribasso d'asta, previa constatazione della buona esecuzione delle prestazioni in contraddittorio con l'Appaltatore, precisando che detti pagamenti devono essere supportati dalla prescritta documentazione contabile.

Gli oneri della sicurezza, per l'importo indicato nel presente Contratto, saranno corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in percentuale corrispondente a quella dell'avanzamento del servizio.

Eventuali ritardi nella emissione dei mandati di pagamento dovuti alla intempestiva presentazione da parte dell'Appaltatore di quanto richiesto dalla documentazione di gara, alla mancata verifica in contraddittorio del servizio ed al ritardo nella presentazione all'Amministrazione delle fatture, non possono dare luogo a richieste di interessi per ritardati pagamenti.

Art. 12 Modalità di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati tramite il Servizio di Tesoreria dell'Amministrazione mediante bonifico o altra modalità a scelta dell'Appaltatore.

L'Amministrazione effettuerà il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'appalto, del Capitolato d'Oneri e del presente Contratto, tramite la UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.

Art. 13 Cauzione definitiva.

L'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva dell'importo di € 7.136,00 mediante polizza fidejussoria n. 430234676 emessa dalla Generali Italia Spa Assicurazioni-Agenzia di Domegliara (VR) in data 08/11/2023, ridotta come previsto dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016.

La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dal comma 5 dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se l'Amministrazione debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 14 Subappalto.

In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute a garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate si provvederà ai sensi del predetto art. 105.

L'Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed il direttore

dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, art 105 del D.Lgs 50/2016.

Art. 15 Osservanza dei contratti collettivi di lavoro.

L'Appaltatore è obbligato ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle opere oggetto del presente Contratto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori ed il versamento delle relative contribuzioni alle Casse edili di riferimento.

L'Appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni nell'ambito dei lavori eseguiti, ai sensi di legge.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di osservare le vigenti disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni, previdenziali, sociali ed assicurative, comunicando all'Amministrazione la propria posizione assicurativa presso gli Enti previdenziali ed assicurativi.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Amministrazione o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla

sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e la contribuzione alla casse Edili) da parte di ogni ditta operativa nell'esecuzione dell'appalto, si provvederà al pagamento delle retribuzioni ed eventuali contribuzioni.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre pretestuose eccezioni alla Amministrazione, né ha titolo per risarcimento di danni o corresponsione di interessi salvo che tali detrazioni o sospensioni non si configurino successivamente illegittime.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare alle OO.SS. territoriali, alla cassa edile e agli istituti previdenziali e assicurativi ogni assegnazione di lavori in subappalto ai sensi della normativa contrattuale vigente.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) e della regolarità della Cassa Edile.

Art. 16 Obblighi assicurativi e garanzia.

L'Appaltatore ha trasmesso all'Amministrazione copia di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCT) e copia di assicurazione verso prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, emessa dalla Generali Assicurazioni – Agenzia di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) n. 410, giusta quietanza di pagamento del 12/12/2023;

L'Appaltatore si impegna a garantire la buona qualità della fornitura e dei materiali forniti per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di ultimazione dell'appalto, previa presentazione di una polizza che tenga indenne l'Azienda

Ospedale - Università Padova da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art. 17 **Recesso del Contratto per volontà dell'Amministrazione**

E' facoltà dell'Amministrazione di recedere in qualsiasi momento il Contratto, mediante il pagamento sia dei servizi eseguiti, sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, ai termini dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016.

Art. 18 **Risoluzione del Contratto**

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il Contratto o di provvedere all'esecuzione d'Ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016.

Gravi e ripetute violazioni del Piano di Sicurezza da parte dell'Appaltatore o dei Subappaltatori, previa formale messa in mora dell'Appaltatore, costituiscono giusta e sufficiente causa di risoluzione del Contratto.

Salva in ogni caso la facoltà d'esecuzione in danno, l'appaltatore prende atto che, fermo il diritto dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna, il contratto d'appalto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di Fallimento, Liquidazione coatta, Amministrazione controllata o Concordato preventivo;
- b) pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanne penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
- c) accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.P.R. 445/00;

d) inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal Capitolato Tecnico Prestazionale;

e) ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia .

Nei casi suddetti, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte dell'appaltatore, di lettera Raccomandata A/R con la quale l'Amministrazione dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione - senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo - procederà a incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale e all'esecuzione in danno del servizio, nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 19 Cessione del contratto - Cessione del credito

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.

E' consentita la cessione del credito con le forme e le modalità di cui al comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. La cessione ha effetto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera di Padova se adottata con le forme e modalità prescritte ed accettata.

Art. 20 Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato speciale, prevalgono le prime.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato d'Oneri prevalgono le prime.

Art. 21 Controversie.

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione dell'appalto saranno rimesse alla

competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e il foro competente in via esclusiva è quello di Padova.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire le attività dell'appalto oggetto del presente atto. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.

Art. 22 Elezione di domicilio.

L'Appaltatore elegge domicilio a Padova presso la sede della UOC Servizi tecnici e Patrimoniali dell'Azienda Ospedale Università Padova, in via Giustiniani n. 1.

Art. 23 Spese contrattuali.

Le spese di Contratto, di registro ed accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, ad esclusione dell'IVA, sono poste a carico dell'Appaltatore.

Sono inoltre poste a carico dell'Appaltatore le spese di bollo, di registro occorrenti alla gestione dell'appalto dalla consegna all'approvazione definitiva della regolare esecuzione per la parte lavori e della verifica di conformità per la parte fornitura e allo svincolo della cauzione.

La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986.

Il presente contratto è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegno telematico apposto su copia analogica del presente contratto.

Art. 24 Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

L'Azienda Ospedale - Università Padova, come sopra rappresentata, ai sensi, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Titolare del trattamento è l'Azienda Ospedale – Università Padova.

L'Azienda Ospedale – Università Padova, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale, informa l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati raccolti in occasione della stipula del contratto in oggetto sono trattati per i seguenti scopi: eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto a Sue specifiche richieste; adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie; gestire l'eventuale contenzioso; gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore.

Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.

Si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione Dati Personali pubblicata nel sito internet di questa Azienda Ospedaliera al seguente link: <http://www.aopd.veneto.it/sez,82>.

Art. 25 Clausola finale.

Il presente atto, su carta resa legale, si compone di n. 16 facciate e viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Il Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Ing. Giovanni Spina

SANACO Srl

Il Legale rappresentante

Sig. ra Alessandra Guardini

Ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, sono specificatamente approvati per iscritto gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del presente contratto.

SANACO Srl

Il Legale rappresentante

Sig. ra Alessandra Guardini

Copia cartacea conforme ad atto originale ai sensi dell'art. 23 comma 2 D. Lgs n. 82 del 7 marzo 2005.